



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 25 del 30.12.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nominato con Decreto del Sindaco n.11/2016
adotta la seguente determinazione

Premesso che :

- Con deliberazione consiliare n. 1 del 29 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;
- Con deliberazione consiliare n. 15 del 30 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati;
- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2016, con i relativi allegati.

Viista la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 in data 27.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione comunale, nell'individuare la sottoscritta quale Responsabile unico del procedimento della gara relativa alla concessione del servizio di refezione scolastica, esplicitava i propri indirizzi relativamente alla futura organizzazione dei servizi di refezione scolastica e del nido e, più in generale, manifestava l'intendimento di fornire all'intera struttura organizzativa comunale un servizio di supporto per la gestione delle gare finalizzate all'attuazione del programma amministrativo, durante tutte le fasi di acquisizione dei lavori, servizi e forniture dalla programmazione all'espletamento delle gare fino all'aggiudicazione, attesa la complessità delle procedure anche alla luce del nuovo assetto normativo non ancora definito nelle linee ed indirizzi attuativi

Preso atto che con la medesima determinazione è stata affidata alla sottoscritta responsabile del servizio la necessaria dotazione finanziaria di € 18.000,00, imputata sul bilancio pluriennale 2016/2018 e così ripartita:

- €. 4.000,00 - Miss.1 programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3 cap. 207 es. fin. 2016
- €. 14.000,00 - Miss.1 programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3 cap. 207 es. fin. 2017.

Richiamato l'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 :

- che al comma 7 prevede "Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara";
- che al comma 11 così recita: " Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarre alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione."

Dato atto dell'accertata carenza in organico, come evidenziato dalla deliberazione G.C. n. 93 in data 26.08.2016 di definizione del fabbisogno del personale e della necessità di appoggiarsi ad una specifica professionalità quale supporto tecnico-legale, nel caso specifico, per la gestione della procedura di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di refezione scolastica con realizzazione di un locale refettorio/sala polivalente, atteso che trattasi di gara particolarmente

complessa per sia il valore, che per l'ampiezza dell'oggetto e, più in generale, per la gestione delle gare finalizzate all'attuazione del programma amministrativo.

Ritenuto, quindi, di dover ricorrere a prestazioni specialistiche di operatori esperti nella gestione delle procedure di gara e, considerato che, in relazione al valore presunto, i servizi di supporto ricadono nella fattispecie di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per cui si può procedere all'affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del medesimo d.lgs. n.50/2016.

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, volta a favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), ed in particolare:

- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";
- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento *non rientra* in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015, per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP.

Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che, per tanto, è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio.

Visto l'art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e dato atto che questo servizio non risulta presente tra le categorie merceologiche contemplate dal MePA.

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l'adozione di un'apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia.

Visti

- L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l'art.35 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.50 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art.36 che disciplina i contratti sottosoglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art.30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- L' Art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie

indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

- L'Art.63 c.2 lett.b) ai sensi del quale si può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando quando "l'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica".

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente all'acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 atteso che trattasi di prestazioni il cui valore complessivo è inferiore a € 40.000,00.

Acquisita a tal fine la disponibilità dell'Avv. Alberto Ponti con studio legale a Triuggio (MB) per l'espletamento del servizio di cui trattasi, alle condizioni stabilite nello schema di contratto allegato alla presente determinazione, legale di documentata affidabilità ed individuato d'intesa con l'amministrazione.

Dato atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato, in particolare,

- che trattasi di prestazioni specialistiche strettamente correlate al curriculum dell'operatore economico individuato, dal quale si evince un percorso formativo specifico e l'acquisizione delle competenze corrispondenti ai servizi di supporto oggetto del presente provvedimento;
- che il professionista individuato non ha espletato altri servizi su incarico del comune di Bellinzago Novarese;
- che il corrispettivo stabilito può ritenersi congruo sulla base di una valutazione estimativa operata con riferimento al D.M. 17 giugno 2016.

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri come specificato in premessa della presente.

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata.

Visti:

- 1) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- 2) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011"*;
- 3) *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."*

Visto l'art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013, e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente".

Visto l'art.153, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l'art.191 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. che così recita "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. ... La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione."

Visto il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e richiamati gli artt.109 e segg. che disciplinano il conferimento degli incarichi.

Visto il vigente statuto comunale,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

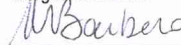
1. Di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016, all'Avv. Alberto Ponti, con studio legale a Triuggio (MB) in Via V. Emanuele, n. 39, C.F. PNTLRT66M02B729X - P. IVA 04249390966, i servizi di supporto ai RUP per la predisposizione e gestione delle diverse gare d'appalto da espletarsi per l'attuazione dei programmi amministrativi e per la revisione dei procedimenti di acquisizione sottosoglia, alle condizioni stabilite nel contratto allegato alla presente e, nel caso attuale, di affidare il servizio di supporto al RUP per l'espletamento del procedimento della gara relativa alla concessione del servizio di refezione scolastica, secondo quanto disposto nella deliberazione della Giunta comunale n. 147/2016 richiamata in premessa.
- 2) Di individuare ed indicare, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:
 - Oggetto del Contratto: servizio per assistenza e supporto alle attività amministrative del responsabile unico del procedimento;
 - Fine da perseguire: regolare espletamento delle gare d'appalto;
 - Forma del contratto: lettera/contratto;
 - Clausole essenziali: quelle contenute nella presente determinazione e nella lettera/contratto;
 - Criterio di selezione: affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016.
- 3) Di impegnare sul bilancio pluriennale 2016/2018, per i motivi indicati in narrativa, la somma complessiva di €. 18.000,00 come di seguito indicato:

Creditore	Avv. Alberto Ponti, con studio legale a Triuggio (MB) in Via V. Emanuele al n. 39, C.F. PNTLRT66M02B729X - P. IVA 04249390966				
Eserc. Finanz.	2016	normativa			D.Lgs. 118/2011
Missione	1	Programma	2	Titolo	1
Magroagg.	3	Cap. 207	CIG ZBB1CCA83D	Descrizione	Come da oggetto
Importo	€ 4.000,00				

Creditore	Avv. Alberto Ponti, con studio legale a Triuggio (MB) in Via V. Emanuele al n. 39, C.F. PNTLRT66M02B729X - P. IVA 04249390966				
Eserc. Finanz.	2017	normativa			D.Lgs. 118/2011
Missione	1	Programma	2	Titolo	1
Magroagg.	3	Cap. 207	CIG ZBB1CCA83D	Descrizione	Come da oggetto
Importo	€ 14.000,00				

- 4) Di dare atto che l'obbligazione diventerà esigibile entro il 31 dicembre per ciascuno degli esercizi finanziari indicati.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica.
- 6) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo 267/2000, contestualmente alla lettera contratto, l'impegno e la copertura finanziaria dando atto che la fattura deve riportare gli estremi dell'impegno, nonché di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al soggetto affidatario gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui il comune potrà effettuare gli accrediti relativi alla Fornitura/servizio in oggetto con l'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso al fine del rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8) Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006 è Barbero Margherita e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.
- 9) Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese.

Il Responsabile del Servizio
Margherita Barbero



REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
 - la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c.1, lett.a) punto2 del D.L. n.78/2009
 - la registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto
- Bellinzago Novarese



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Franco Manfreda



Schema

CONTRATTO DI SERVIZIO PER ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEI RESPONSABILI UNICI DEI PROCEDIMENTI

ART. 1

Il COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE, con sede in Via al n., nella persona della Sig....., nella sua qualità di Responsabile dell'Area Organizzativa Affari Generali

AFFIDA

- all'**Avv. Alberto Ponti**, con studio legale a Triuggio (MB) in Via V. Emanuele al n. 39, C.F. PNTLRT66M02B729X, P. IVA 04249390966, coordinatore del network professionale ConsulEntilocali (www.consulentilocali.it), il servizio di assistenza e supporto alle attività amministrative del responsabile unico del procedimento nelle seguenti procedure di gara:

- A) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
- B) ASSISTENZA AI RUP IN ALTRE PROCEDURE DI GARA

ART. 2

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nelle seguenti attività.

Per la procedura di cui al precedente **articolo 1 lett. A)**:

- a) Analisi della situazione attuale dei contratti in essere ed esame possibili soluzioni alternative
- b) Assistenza e supporto al responsabile del procedimento nella fase di predisposizione degli atti di gara per la concessione in oggetto (relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale parte amministrativa, disciplinare di gara, bando di gara, avvisi di gara, schema di contratto)
- c) Assistenza e supporto nello svolgimento della procedura di gara quali risposte a quesiti delle ditte, lavori della commissione, revisione verbali di gara.
- d) Assistenza e collaborazione via telefono, fax, mail nonché, in caso di particolare bisogno, presso la sede dell'Ente.

Sono escluse dal presente incarico le prestazioni afferenti la parte successiva alla firma del contratto di concessione. Sono altresì escluse le prestazioni afferenti la partecipazione alle Commissioni di gara e qualsiasi tipo di contenzioso dovesse insorgere nel corso della gara o afferenti la stessa.

Per la procedura di cui al precedente **articolo 1 lett. B)**:

- a) Assistenza e supporto al responsabile del procedimento nella fase di predisposizione degli atti di gara (relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale parte amministrativa, disciplinare di gara, bando di gara, avvisi di gara, schema di contratto)
- c) Assistenza e supporto nello svolgimento della procedura di gara quali risposte a quesiti delle ditte, lavori della commissione, revisione verbali di gara.

d) Assistenza e collaborazione via telefono, fax, mail nonché, in caso di particolare bisogno, presso la sede dell'Ente.

Sono escluse dal presente incarico le prestazioni afferenti la parte successiva alla firma del contratto. Sono altresì escluse le prestazioni afferenti la partecipazione alle Commissioni di gara e qualsiasi tipo di contenzioso dovesse insorgere nel corso della singola gara o afferenti la stessa.

ART. 3

Il presente contratto avrà durata sino all'espletamento da parte dell'Ente delle procedura e procedimenti di cui all'art. 1 e si intenderà comunque regolarmente adempiuto alla presentazione della documentazione come sopra indicato all'art. 2 anche se l'Ente non dovesse portare a termine per qualsiasi ragione i procedimenti.

Per le attività di cui al precedente art. 1 lett. B) il servizio avrà durata sino al 31.12.2017.

ART. 4

L'Ente si impegna:

- ad assicurare, la più ampia disponibilità del personale dipendente;
- ad assicurare la disponibilità all'incaricato di propri locali ed attrezzature, se necessario;
- a trasmettere a sua cura e spese quanto necessario all'incaricato per l'espletamento delle proprie funzioni;
- a fornire all'incaricato tutto il materiale necessario a svolgere la propria attività;
- a comunicare all'incaricato un indirizzo di posta elettronica ed il nominativo e numero di telefono diretto di un referente per consentire un celere svolgimento delle attività.

ART. 5

Per le prestazioni di cui agli articoli precedenti per la procedura di cui all'articolo 1, lett. A) viene concordato un compenso forfettario di Euro 12.000,00 (euro dodicimila), oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed IVA, al lordo delle ritenute di legge, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura.

Nel caso di attività assistenziale svolta presso la sede dell'Ente il compenso ad incontro viene fissato in Euro 1.000,00 (milleeuro) oltre CPA 4% ed IVA (se ed in quanto dovuta) al lordo delle ritenute di legge, comprese le spese di trasferta.

Il pagamento del corrispettivo forfettario sarà effettuato come segue:

30% al conferimento dell'incarico entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

50% alla consegna dei documenti per l'indizione della gara e previa presentazione di regolare fattura;

20% alla aggiudicazione della gara e previa presentazione di regolare fattura.

L'importo complessivo pattuito come sopra sarà comunque liquidato e pagato indipendentemente dallo svolgimento della procedura di gara di cui si tratta.

Il pagamento delle eventuali giornate richieste presso l'Ente sarà effettuato singolarmente entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Per le prestazioni di cui agli articoli precedenti per la procedura di cui all'articolo 1, lett. B) viene concordato un compenso orario di Euro 100,00 (euro cento), oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed IVA, al lordo delle

ritenute di legge, per un numero massimo presunto di 80 ore da liquidarsi periodicamente dietro presentazione di apposita fattura.

Nel caso di attività assistenziale e/o formativa svolta presso la sede dell'Ente il compenso giornaliero (6 ore) viene fissato in Euro 1.000,00 (mille euro) oltre CPA, ed IVA (se ed in quanto dovuta) al lordo delle ritenute di legge, oltre le spese di trasferta. Nel corso dell'anno di validità del presente incarico si possono stimare n. 3 giornate.

Le fatture presentate indicheranno i giorni nei quali si è svolta l'attività, l'oggetto dell'attività ed il totale delle ore impiegate.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 giorni data fattura

ART. 6

Il presente rapporto configura un appalto di servizi. Esso, pertanto, non è assimilabile in alcun caso al rapporto di natura dipendente.

L'esecutore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

Il presente contratto potrà risolversi anticipatamente per inadempienza dell'incaricato o a discrezione dell'Ente, previa comunicazione formale, a mezzo fax o raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, _____
PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

.....

L'INCARICATO
Avv. Alberto Ponti
